FONDO MUTUALISTICO MAIS

REGOLAMENTO

Art. 1 SCOPO

Il Fondo riguarda la coltura del mais e ha come scopo la corresponsione, ai produttori agricoli nei limiti delle proprie disponibilità, di contributi in denaro in modo che Essi recuperino le perdite subite dalle seguenti avversità:

· per cause parassitarie (verificatesi fino alla 7^ e 8^ foglia) tra cui le principali sono gli elateridi e le nottue.

Le adesioni al predetto fondo devono essere redatte dai produttori interessati su apposito modulo entro e non oltre sette giorni dal completamento delle semine (prima comunque dell'emergenza).

Il Fondo può rimborsare i produttori agricoli che in seguito alle perdite subite, richiederanno l'intervento dei periti estimatori incaricati dal Condifesa per i rilievi e le determinazioni di danno conseguenti.

Art. 2 ADESIONE

L'adesione al Fondo deve essere sottoscritta dai produttori mediante apposita modulistica entro e non oltre sette giorni dal completamento delle semine (prima comunque dell'emergenza); è riservata agli imprenditori agricoli Soci del Condifesa.

L'azienda aderente al "fondo mutualistico mais" si impegna, pena la decadenza da ogni beneficio, al rispetto della buona pratica agricola e delle norme che prevedono l'obbligatorietà della Difesa Integrata (Direttiva 128/2009/CE recepita con Dlgs 14 agosto 2012 n°150);

Art. 3 DECORRENZA E SCADENZA

Le prestazioni del Fondo e relative garanzie decorrono dall'entrata in copertura della polizza assicurativa e cessano il 30 novembre dello stesso anno di adesione.

Art. 4 DENUNCIA DI DANNO

La denuncia di danno dovrà pervenire al Condifesa di appartenenza entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento avverso per consentire i relativi riscontri tecnici in sede di sopralluogo.

Art. 5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno consiste nel rilevare il numero di piante emerse e in grado di proseguire regolarmente il loro sviluppo, per accertare la soglia di convenienza al mantenimento della coltura.

Art. 6 INTERVENTO DEL FONDO

Premesso che l'azienda agricola deve eseguire tutte le operazioni previste dalla buona pratica agricola che la coltura richiede, pena la nullità del rimborso del danno subito, Il fondo interviene in caso di mancata o insufficiente emergenza delle piante di mais verificatesi per cause parassitarie, tra cui le principali sono gli elateridi. Tutte le predette condizioni non devono essere riconducibili a negligenze riscontrate nella conduzione della coltura.

L'intervento del Fondo consiste nella refusione parziale delle spese di risemina e del mancato reddito da ridotta produzione.

La valutazione consisterà nella conta delle piante emerse e in grado di proseguire regolarmente il loro sviluppo, per accertare la soglia di convenienza al mantenimento della coltura. A tal fine si individua la soglia tra 4 e 5 pp/m2 a seconda della tipologia produttiva e dell'ibrido (per ibridi ad alta densità 6/7 pp/m2); sotto tale soglia sarà liquidata una somma tra i 250 e i 500 €/ha (fino al 20% della PLV(ha), sulla superficie effettivamente da riseminare.

L'indennizzo forfettario sarà così composto:

- · Quota risemina: 250 €/ha per coprire i costi di risemina della coltura in atto;
- · Quota riduzione produzione: tra 0 e 250 €/ha per coprire una eventuale potenziale riduzione della produzione attesa sia che venga riconfermata la coltura del mais ma non possa essere tempestiva la risemina a causa di condizioni climatiche avverse, sia nel caso in cui si opti per una coltura diversa con minore redditività rispetto al mais. In caso di mancata risemina ma diradamento della coltura dovuto alle cause sopra indicate il risarcimento sarà individuato secondo la tabella che segue.

Tabella per il calcolo del risarcimento massimo in seguito alla riduzione di investimento

TIPOLOGIE DI DANNO	% DI DANNO	IMPORTO/ha
Ininfluente su produzione	0 – 5%	0€
Lievissimo	5 - 20%	50€
Medio	20 - 35%	300 €
Significativo	35 – 50%	500 €

Art. 7 FRANCHIGIA E LIMITI DI RIMBORSO

La refusione del danno è al lordo della franchigia del 10% per azienda.

In sede di calcolo del risarcimento inoltre si applicherà quanto disposto nella tabelle che segue:

SUPERFICIE AZIENDALE COLTIVATA A MAIS	LIMITE MASSIMO RIMBORSO AZIENDALE*
fino a 10 ha	€ 3.000
da 11 a 20 ha	€ 5.000
Da 21 a 50 ha	€ 10.000
Da 51 a 100 ha	€ 20.000
Da 101 a 200 ha	€ 40.000
Oltre i 200 ha	€ 50.000

Art. 8 RELAZIONE PERITALE

Il risarcimento dei danni, avviene previo accertamento da parte dei periti incaricati dai Condifesa che produrranno una apposita relazione.

Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è alimentato da contributi a fondo perduto appositamente versati dopo la costituzione e per tutto il periodo di funzionamento da:

- a) Soci;
- b) da Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio ed altri Enti territoriali;
- c) da qualsiasi soggetto che abbia interesse alla tutela del patrimonio, del reddito delle aziende agricole.

Eventuali interventi contributivi erogati da Enti locali, quali Comuni Province, Regioni o altri Enti territoriali, saranno finalizzati esclusivamente a favore delle imprese agricole del rispettivo territorio di competenza in cui insistono le produzioni tutelate.

Art. 10 LIMITE INDENNIZZO

Il versamento di contributi al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun

diritto sinallagmatico ai soggetti versanti.

La refusione dei danni a favore delle aziende danneggiate avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso. In caso di insufficiente disponibilità la refusione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale.

Art. 11 DELIBERA ASSEMBLEARE

Il Consiglio di Gestione del fondo mutualistico annualmente determina l'entità contributiva da porre a carico delle imprese aderenti.

Il Consiglio di Gestione del fondo mutualistico entro dicembre di ogni anno:

- a) esamina le domande pervenute relative ai danni accertati e decide l'importo che sarà erogato a ciascun richiedente;
- b) prende atto degli importi ammessi per le singole richieste nel loro complesso e delibera, tenuto conto di come è stato alimentato il Fondo, di quanta parte della disponibilità del Fondo stesso sarà utilizzata per il ristoro del danno.

Il Presidente Consiglio di Gestione, entro trenta giorni dalla delibera di cui al punto precedente, liquiderà il ristoro dei danni agli agricoltori danneggiati.